

CAPITOLATO TECNICO PER LA RICOSTRUZIONE DI PNEUMATICI CON SISTEMA A FREDDO PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI.



NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto il servizio di ricostruzione con il sistema a freddo di pneumatici tipo TUBELESS per veicoli previsti nel campo di applicazione dei regolamenti ECE ONU 108/109, le cui sezioni e prezzi unitari sono riportati nell'allegato "A" al presente capitolato. Importo complessivo disponibile € 20.000,00 oltre IVA.

La durata prevista dell'appalto è pari a ventiquattro mesi dalla data del primo ordinativo e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale

ART. 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE CON IL SISTEMA A FREDDO DI PNEUMATICI TUBELESS

Il servizio dovrà essere svolto secondo le procedure di cui al Regolamento ECE ONU 108/109 sulla ricostruzione dei pneumatici.

La ricostruzione dovrà avvenire con il metodo a freddo e con impiego di materie prime originali, aventi caratteristiche fisico-meccaniche non inferiori a quelle stabilite dal Capitolato AIRP LTH 90 e successivi.

Per tutti i pneumatici da ricostruire, il disegno del battistrada dovrà essere del tipo XZA. Inoltre la profondità dell'incavo non dovrà essere inferiore a 13 mm. per tutte le sezioni.

Le riparazioni eventualmente necessarie prima di procedere alla operazione di vulcanizzazione del battistrada dovranno essere eseguite con estrema accuratezza secondo le modalità previste dai regolamenti 108/109.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax: 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.segrgen@pec.it

Il preliminare esame delle carcasse, il riscontro della loro idoneità o meno ad una perfetta ricostruzione sono compito della ditta appaltatrice che ne assume piena e completa responsabilità ad ogni effetto di legge.

A questo scopo la ditta ricostruttrice dovrà essere in grado di avvalersi di adeguati sistemi tecnologici in grado di evidenziare eventuali difetti infrastrutturali delle carcasse.

La ditta appaltatrice è responsabile della selezione del pneumatico, del controllo finale dopo la vulcanizzazione secondo i parametri previsti dalle norme 108/109.

Sul pneumatico ricostruito si richiedono le marcature previste dalle norme 108/109.

Il pneumatico ricostruito deve conservare le stesse caratteristiche tecniche (carichi e velocità) del nuovo e pertanto le diciture relative a queste caratteristiche devono essere mantenute ed eventualmente ripristinate. Non sono accettati pneumatici declassati sia nel carico che nella velocità. Nel caso di ricostruzione di pneumatici a mezzo fianco le operazioni effettuate non dovranno cancellare le matricole degli stessi.

Nel caso di ricostruzione di pneumatici in modo integrale potranno essere concordati sistemi e/o i codici di identificazione.

La ditta appaltatrice dovrà disporre di idonea attrezzatura per la ricostruzione di tutti i tipi di pneumatici, compreso i Tubeless.

Il ritiro dei pneumatici da ricostruire deve essere effettuato a completa cura e spese della ditta aggiudicataria, presso i Magazzini dell'Azienda siti in Palermo - Via Roccazzo n.77 (Passo di Rigano). I pneumatici ricostruiti dovranno essere consegnati presso gli stessi Magazzini dai quali sono stati prelevati.

La ditta appaltatrice è insindacabilmente responsabile della selezione preventiva delle coperture indicate dall'Azienda per essere sottoposte alla lavorazione, della perfetta esecuzione della stessa, delle eventuali riparazioni e/o sostituzioni delle tele di sommità tecnicamente necessarie, nonché del controllo finale di qualità dopo la vulcanizzazione. Essa, pertanto, non dovrà avviare alla lavorazione le carcasse che a suo insindacabile giudizio non saranno ritenute idonee alla ricostruzione e dovrà provvedere alla loro restituzione nello stato in cui si trovano dopo le verifiche tecniche.

Al termine del processo produttivo, la ditta appaltatrice dovrà sottoporre ad un rigoroso collaudo qualitativo ogni singola copertura e procedere allo scarto di quei pneumatici che presentino difetti tali da comprometterne il successivo impiego. Tali pneumatici dovranno essere riconsegnati all'Azienda nello stato in cui si trovano.

L'AMAT si riserva la facoltà di verificare presso lo stabilimento della ditta appaltatrice la rispondenza tecnica dei metodi di ricostruzione a quanto prescritto al secondo comma del presente articolo.

ART. 3

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando che, ***se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI EN ISO/IEC 17021, possono ridurre l'importo della garanzia del 50%***, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 4

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE INVARIABILITA' PREZZI

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso sui prezzi di listino aziendali, ai sensi dell'art.95, punto 4, lett. b del Codice degli Appalti, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.

I prezzi contrattuali - ottenuti dall'applicazione dello sconto percentuale unico sui prezzi posti a base di gara - resteranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto e non saranno in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.

ART. 5

SPESE

I prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto, imballo e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna presso i Magazzini aziendali.

ART. 6

TERMINI DI CONSEGNA

Le coperture saranno ordinate a mezzo posta elettronica certificata ed anticipato a mezzo fax entro e non oltre la scadenza naturale del contratto.

I pneumatici ricostruiti devono essere consegnati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordinativo o nei termini più brevi se indicati nello stesso ed in ogni caso non inferiori a 5 giorni.

ART. 7

FATTURAZIONE

Ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, come modificato dal DL 50 del 24/04/2017, questa Azienda rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. Splyt payment), pertanto al fornitore verrà corrisposto esclusivamente il valore dell'imponibile mentre l'IVA verrà versata all'Erario direttamente da questa Azienda, pertanto le fatture dovranno essere emesse con l'applicazione di detta scissione.

Ogni fattura dovrà essere riferita solamente ad un singolo ordine di cui dovrà riportare numero e data e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata amat.fatture@pec.it.

Pertanto, nel caso in cui una fattura riportasse particolari riferiti a più ordini, la stessa sarà contestata con le conseguenze di cui al successivo articolo 14.

ART. 8 VARIAZIONE IMPORTO

La ditta riconosce all'Azienda il diritto di modificare entro la scadenza naturale del contratto, l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, della fornitura prevista in contratto, rimanendo invariati i prezzi singoli offerti.

ART. 9 LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire presso i magazzini aziendali siti in Palermo - Via Roccazzo n. 77 (Passo di Rigano) dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

ART.10 CONTESTAZIONE MATERIALE

L'AMAT si riserva il diritto di esaminare il materiale pervenuto nei propri magazzini e di contestarlo entro i 30 gg. successivi alla data della ricezione.

Sono rifiutate le forniture che risultino difettose od in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non accettati entro 15 giorni solari dalla data della relativa comunicazione dell'AMAT da cui risulti l'avvenuto rifiuto. Decorso tale termine, l'AMAT avrà la facoltà di spedire le merci in porto assegnato all'indirizzo del fornitore.

L'AMAT non risponde dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento delle obbligazioni indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del contratto, con facoltà per l'AMAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART.11 GARANZIA

Il fornitore garantisce i pneumatici ricostruiti da tutti gli inconvenienti, non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

Il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali.

Entro 15 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della lettera AMAT con cui si notificano i difetti riscontrati e rivolge invito ad eliminarli, il fornitore è tenuto ad adempiere a tale obbligo ed entro tale termine, se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

La ditta appaltatrice, inoltre, assume piena responsabilità per eventuali difetti imputabili alla propria lavorazione e non immediatamente riscontrati dall'AMAT e si impegna a ricostruire una seconda volta i pneumatici che dovessero presentare anomalie tecnicamente ad essa attribuibili o, in alternativa, a riconoscere un bonifico proporzionale al residuo battistrada non utilizzato.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento delle obbligazioni indicate nel comma che precede costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del contratto, con facoltà per l'AMAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione del servizio ad altra ditta.

ART.12

PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni a norma di legge e di regolamento per il risarcimento dei danni, le trasgressioni alle prescrizioni di cui al presente capitolato sono punite con le seguenti penali:

1) Penali per ritardo sul termine di consegna

In caso di ritardo nella consegna dei pneumatici ricostruiti verrà applicata al fornitore la penalità, per ogni giorno di ritardo, nella misura del 6°/°° (sei per mille) al giorno sull'importo dei pneumatici non consegnati ricostruiti

Quando, complessivamente, le penali applicate raggiungano il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'AMAT si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Ai fini dell'applicazione della penale la consegna dei materiali che siano stati respinti al collaudo AMAT sarà considerata non avvenuta.

Qualora detti ritardi dovessero assumere, per motivi non giustificati ed accettati dall'AMAT, rilevanza che comprometta l'attività di manutenzione, l'AMAT si riterrà libera di recedere dagli impegni assunti incamerando la cauzione definitiva.

2) Penalità per mancata consegna:

Gli ordini che, senza alcun valido motivo, rimarranno parzialmente o totalmente inevasi dopo un periodo pari a 60 giorni dalla scadenza naturale del contratto, saranno considerati dall'AMAT saldati al consegnato e verrà addebitata sull'inevaso la penalità massima sopraindicata del 10% (dieci per cento).

3) Modalità di applicazione delle penali

Il valore delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute al fornitore stesso per precedenti forniture eseguite e per quelle in corso e, ove mancasse il credito AMAT nei confronti del fornitore, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.

Il fornitore, in quest'ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione definitiva nel termine di 15 giorni da quello dell'invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita della cauzione definitiva, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.

La regolarizzazione delle eventuali penalità verrà effettuata bimestralmente e sempre che l'importo complessivo sia superiore a € 10,00.

ART.13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice di cui al presente capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'AMAT avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART.14 PAGAMENTO

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avverrà a gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione da parte della Direzione competente dell'Azienda di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

In caso di contestazione/i della fattura, il termine di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'Azienda ed il pervenimento della rettifica contabile.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

ART.15 SPESE CONTRATTUALI

Spese contrattuali inerenti e conseguenti alla gara: imposta di registro, bolli, ecc., tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART.16 I.V.A.

I.V.A. a carico di questa Azienda mentre ogni altro eventuale onere fiscale è a carico della ditta fornitrice.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

ART. 18 DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che **non è stato** predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 19

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 14 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.